

COPIA

DELIBERAZIONE N. 13-2019

Publicato all'albo
dal 18 GIU 2019

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019. Art. 1, commi 135 e 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56 - Invarianza della spesa connessa con lo status di Amministratore locale. Provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO dalle ore 16.00 in continuazione fino alle ore 17.30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, **IN PRIMA SEDUTA DI INSEDIAMENTO di PRIMA CONVOCAZIONE.**

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO	X	
CANCELLIERE ROCCO	X	
DI FRANCESCO ANTIMO	X	
MONACO ANGELO	X	
DEL RICCIO FRANCO	X	
FIOCCA FAUSTO SABATINO	X	
VENEZIALE DOMENICOANTONIO EMILIO	X	
MARINELLI LUIGI	X	
CARANCI KATIA	X	
DITRI ANTONIO	X	
DI NOFA ISABELLA	X	
TOTALI	11	

Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Cristian Domenico Sellecchia assunta la presidenza continua la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su Relazione del Sindaco Presidente

PREMESSO che il giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio del Comune di Longano;

VISTO il verbale datato 27 maggio 2019 del Presidente della Sezione Unica relativo all'esito della consultazione ed alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di dieci consiglieri assegnati al comune;

RICHIAMATE

- la precedente delibera n. 9 assunta nella presente seduta con la quale si è proceduto all'esame delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità degli eletti nelle consultazioni del 26 maggio 2019 alla carica di Sindaco e Consigliere comunale, alla loro convalida ed al Giuramento del Sindaco;
- la precedente delibera n. 9 assunta nella presente seduta con la quale si è proceduto all'esame delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità del primo non eletto alla carica di consigliere comunale Di Nofa Isabella in surroga del consigliere dimissionario Capece Pasquale Giuseppe;

PREMESSO

- che il comma 135 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014 di modifica dell'art. 16, comma 17, della legge 148 del 14 settembre 2011, con il quale viene rideterminata la composizione dei Consigli comunali e delle Giunte comunali fino a 3.000 abitanti in dieci consiglieri e numero massimo di due assessori oltre che dal Sindaco e in quelli da 3.000 a 10.000 in dodici consiglieri e in numero massimo di quattro assessori oltre dal Sindaco;

- che, il comma 136 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014 così dispone: "I comuni interessati dalla disposizione del comma 135 (è il comma che ha modificato l'articolo 16, comma 17, riportato qui sopra in questa stessa nota in relazione al numero dei consiglieri comunali) provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (Status degli amministratori locali), della prima parte del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 6508 del 24.4.2014 che chiaramente invita tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, a parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148. Continua il Ministro precisando che gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL e che l'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni;

DATO ATTO che ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore. Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL;

RILEVATO che per questo Comune, interessato alle consultazioni elettorali amministrative per il 26 maggio 2019, ricorrono le condizioni di dover porre in essere provvedimenti tesi ad assicurare

l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, poiché il numero dei consiglieri comunali eletti (10) è superiore al numero dei consiglieri comunali previsti dall'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148 (6) ed inoltre è stato reintrodotta la Giunta comunale in un numero di assessori comunali eletti (2) rispetto all'assenza prevista dall'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'art 16, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che statuisce che "A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

RITENUTO di provvedere a dare atto che non spettano i gettoni di presenza ai consiglieri comunali e, in applicazione del disposto di provvedere alla riduzione delle indennità del Sindaco e degli assessori parametrati complessivamente alla spesa relativa all'indennità spettante al Sindaco;

DATO ATTO che il bilancio dell'Ente, per effetto dell'applicazione dell'art. 1 comma 135 della legge n. 56/2014, attuata con il presente atto, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL;

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili sulla corrispondente proposta deliberativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e riportati nel presente atto;

PRESO ATTO della specifica attestazione dell'organo di revisore contabile pervenuta al prot. n. 4030 dell'11.6.2019 ed allegata al presente atto;

Udito il Sindaco Presidente il quale rappresenta che l'atto che si va ad approvare è una pura formalità in quanto sia lui stesso con nota prot. n. 4036 del 12.6.2019 che gli assessori nominati con note prot. n. 4067 e n. 4068 del 14.6.2019 hanno presentato all'Ente le dichiarazioni di rinuncia alle indennità di carica così come era stato preso espresso impegno di un'amministrazione a costo zero in campagna elettorale e nel programma amministrativo;

Con voti unanimi favorevoli n. 11 palesemente e legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DARE ATTO che per questo Comune, interessato alle consultazioni elettorali amministrative per il 26 maggio 2019, ricorrono le condizioni di dover porre in essere provvedimenti tesi ad assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione previgente;

DETERMINARE che, in applicazione dell'art 16, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 che statuisce che non spettano i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio;

DETERMINARE altresì la riduzione delle indennità del Sindaco e degli assessori parametrati complessivamente solo sulla spesa relativa all'indennità spettante al Sindaco;

DARE ATTO altresì che, in attuazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56, attuata con il presente atto, il bilancio del Comune di Longano non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di

cui al titolo III capo IV della parte prima del TUEL, come attestato anche dal Revisore dei Conti, giusta allegato;

DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e programmazione al Responsabile del servizio competente, ai fini della predisposizione dei bilanci di previsione e della determinazione dei costi connessi con l'applicazione della normativa relativa allo status degli amministratori locali;

DARE ATTO comunque che per il mandato 2019/2024 il presente provvedimento costituisce pura formalità in virtù della rinuncia alle indennità di carica effettuata dal sindaco e dagli assessori comunali come relazionato dal Sindaco Presidente;

COMUNICARE l'adozione della presente deliberazione all'Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Isernia.

DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data la necessità di adottare i provvedimenti successivi della prima seduta, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 267/00.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 ART. 1, COMMI 135 e 136
DELLA LEGGE 7/04/2014 N. 56 - INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA
CON LO STATUS DI AMMINISTRATORE LOCALE. PROVE DIMENTI

**SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SULLE DETERMINAZIONI
DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

11/06/2019



Il Responsabile del Servizio

[Signature]

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

☐ PARERE NON NECESSARIO¹

Data

11/06/2019



Il Responsabile del servizio finanziario


[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

¹ Nel caso in cui l'ente opti per il riscontro, da parte del servizio finanziario, di tutte le determinazioni, anche quelle non comportanti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

COMUNE DI LONGANO

Provincia di Isernia

Prot. n. 4030
del 11.8.2019

Verbale del 10 giugno 2019

PARERE DEL REVISORE SULLA RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI (attestazione ai sensi dell'art. 1, comma 136, Legge 7 aprile 2014 n. 56)

Lo scrivente Revisore dei Conti del Comune di Longano, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 12/2018 del 06/07/2018,

presa in carico ed esaminata

la bozza di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto la "Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019. Art. 1, commi 135 e 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56 – Invarianza della spesa connessa con lo status di amministratore locale. Provvedimenti.";

visto

- l'art. 1, comma 135 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, che disciplina la composizione del consiglio comunale ed il numero massimo di assessori per i comuni fino a 10.000 abitanti, disponendo che nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 10 Consiglieri, modificando in tal senso l'art. 16, comma 17, del D.Lgs. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148;
- l'art. 1, comma 136 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, con la quale viene chiesto all'organo di revisione di attestare l'invarianza, in rapporto alla vigente legislazione, delle spese riferite allo status di amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del TUEL;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014 n. 6508 in base alla quale **i comuni devono parametrare la rideterminazione degli oneri**, per assicurare l'invarianza della spesa al numero degli amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, così come modificato dalla citata L. 56/2014;

dato atto

- che a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Deliberazione n.1/contr/12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 12/01/2012 non risulta applicabile l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art.6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n.78 coordinato con la Legge di conversione 30.07.2010 n. 122;
- che con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, la Sezione delle Autonomie si è espressa sull'esatta nozione di "invarianza della relativa spesa" enunciando i seguenti principi di diritto:
 - con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n.138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;
 - il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il **criterio della spesa storica**;
 - non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
 - non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;
- che da tali principi di diritto la Corte dei Conti per la Lombardia con delibera n.24 del 15/2/2017 non ha

inteso discostarsi e, pertanto, alla luce della richiamata deliberazione, **l'ente dovrà assicurare l'invarianza secondo il criterio della "spesa storica"** in relazione alle sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi). L'ente potrà determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalla norme vigenti, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell'incarico

riscontrato che

1. Con la precedente delibera di Giunta Comunale n.6 del 10/06/2014 venivano confermate le indennità degli amministratori a seguito delle Elezioni Amministrative del 25/05/2014 e successivamente confermate per tutta la durata della legislatura nel seguente modo:

Carica	Condizione lavorativa	Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ridotta del 10%	Importo mensile	Importo annuo
Sindaco	Imprenditore (compreso indennità fine mandato € 650,73)	€ 1.162,03	€ 650,73	€ 8.459,49
Vice Sindaco	lavoratore autonomo	€ 174,30	€ 97,61	€ 1.171,32
Assessore	lavoratore autonomo	€ 116,20	€ 65,07	€ 780,84
	TOTALE		€ 813,41	€ 10.411,65
Consiglieri	Gettone /seduta	€ 15,33		€ 0,00
	Rimborso spese viaggio			€ 0,00
	TOTALE SPESA ANNUA			€ 10.411,65

2. Il prospetto sotto riportato dimostra il tetto per l'invarianza della spesa determinata ai sensi della L. 56/2014 art. 1 commi 135 e 136:

Indennità massima Sindaco (DM n. 119/2000)	€ 1.291,14	
Riduzione 10% (L. 266/2005)	€ -129,11	
Indennità massima mensile teorica		€ 1.162,03
Indennità Vice Sindaco (15% Ind. Sindaco)		€ 174,30
Indennità assessori (10% Ind. Sindaco per n. 1 assessore D.L. 138/2011 – Comune < 1000 abitanti) cad. 116,20		€ 116,20
Totale mensile teorico		€ 1.452,53
Costo Annuo Giunta (1.452,53 x 12)		€ 17.430,36
Indennità di fine mandato sindaco		€ 1.162,03
Consiglio Comunale (10 componenti x 12 sedute x € 0,00)		€ 0,00
Rimborso spese viaggio (spesa storica)		€ 0,00
LIMITE PER CALCOLO INVARIANZA DELLA SPESA		€ 18.592,39

3. Il Comune di Longano, per garantire l'invarianza della spesa, ha determinato (come da bozza di delibera di Consiglio Comunale inviata al sottoscritto) che **non spetterà nessun gettone di presenza ai consiglieri comunali** per la partecipazione alle riunioni del Consiglio ed ha provveduto alla **riduzione**

mensile rispetto alla tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ridotta del 10% nella misura di euro 511,30 dell'indennità del Sindaco, di euro 87,15 dell'indennità del vice sindaco e di complessivi euro 51,13 dell'indennità degli assessori parametrati complessivamente alla spesa relativa all'indennità spettante al Sindaco. Quindi i nuovi importi mensili lordi per le indennità di funzione sono stati determinati nelle seguenti misure:

Carica	Condizione lavorativa	Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ridotta del 10%	IMPORTO MENSILE NUOVE INDENNITÀ	IMPORTO ANNUO NUOVE INDENNITÀ
Sindaco	Libero professionista (compreso indennità fine mandato € 650,73)	€ 1.162,03	€ 650,73	€ 8.459,49
Vice Sindaco	Lavoratore dipendente	€ 87,15	€ 87,15	€ 1.045,80
Assessore	Lavoratore autonomo	€ 116,20	€ 65,07	€ 780,84
	TOTALE		€ 802,95	€ 10.286,13
Consiglieri	Gettone /seduta	€ 15,33		€ 0,00
	Rimborso spese viaggio			€ 0,00
	TOTALE SPESA ANNUA			€ 10.286,13
	LIMITE INVARIANZA DI SPESA			€ 18.592,39

valutata

la correttezza del suddetto conteggio in quanto rispetta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative ed interpretative, sia l'entità che le modalità di riparametrazione dei gettoni e delle indennità;

esprime parere favorevole

alla rideterminazione dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli assessori e alla non spettanza dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, così come descritto al punto 3 del presente verbale.

Longano, 10 giugno 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Maria Monaco)

Il Revisore dei Conti
Dott. Alfio Bartolomeo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to avv. Cristian Domenico Sellecchia

IL SEGRETARIO

f.to avv. Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il 18.6.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Longano, li 18.6.2019

IL SEGRETARIO

f.to avv. Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

☐ è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

Longano, li 18.6.2019

IL SEGRETARIO

f.to avv. Lucia Guglielmi

Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all'originale.

Longano, li 18.6.2019



IL SEGRETARIO

avv. Lucia Guglielmi